

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE**

Approvato con Deliberazione di Giunta n. ____ del _____

Art. 1 – Definizione

1. Il Nucleo di Valutazione (di seguito chiamato anche semplicemente Nucleo) è un organismo indipendente, cui l'Unione dei Comuni Montani del Casentino affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione.
2. Il Nucleo opera in posizione di piena autonomia e, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde esclusivamente al Presidente ed alla Giunta, a cui periodicamente riferisce della propria attività.

Art. 2 – Composizione e nomina

1. Il Nucleo può avere la forma di organo monocratico o collegiale.
2. Il Nucleo in forma collegiale è composto da tre membri, di cui due esterni all'Amministrazione.
3. Qualora il Nucleo di Valutazione sia monocratico esso è composto da un esperto esterno all'Amministrazione.
4. I membri esterni del Nucleo, sia esso costituito in forma collegiale che monocratica, sono scelti tra soggetti con competenze in tecniche di valutazione della performance e del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché sul controllo di gestione.
5. I membri del Nucleo vengono nominati con provvedimento del Presidente, il quale, esaminando il curriculum vitae presentato dai candidati, valuta l'esperienza degli interessati e l'idoneità a ricoprire l'incarico.
6. Con lo stesso atto viene stabilito altresì il compenso da corrispondere ai componenti esterni del Nucleo.

Art.3 – Nucleo sovracomunale

1. L'Unione dei Comuni Montani del Casentino può avvalersi anche di un nucleo di valutazione di ambito comprensoriale: in questo caso la nomina, la durata e l'indennità vengono definite con provvedimento del Presidente sentita la giunta dell'Unione.

Art. 4 – Durata dell'incarico - cessazione e revoca

1. L'incarico di componente del Nucleo ha durata di tre anni dalla data della nomina e può essere rinnovato nella medesima composizione. Il relativo mandato, in caso di scadenza naturale in corso di anno, e salvo riconferma, si estende comunque al 31 dicembre dell'anno stesso, per garantire unicità di giudizio nel periodo annuale di riferimento.
2. I componenti del Nucleo sono revocabili solo per inadempienza e cessano dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.

Art. 5 – Requisiti

1. I componenti del Nucleo devono essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati, nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali ed agli aspetti organizzativi e gestionali.
2. Per la nomina è richiesto il possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento), o laurea specialistica o magistrale in materie giuridiche e/o economiche e/o in ingegneria gestionale. Possono motivatamente ritenersi titoli di studio idonei anche diplomi di laurea v.o., lauree specialistiche e/o magistrali in discipline diverse dalle precedenti, se accompagnati, in tal caso, dal possesso di titolo di studio post-universitario

affidente ai settori dell'organizzazione e controllo di gestione, o della misurazione della performance, purché sussista, in ogni caso il requisito di esperienza di cui al precedente punto 1.

3. Il curriculum vitae dei componenti del Nucleo viene pubblicato sul sito internet dell'Unione nella sezione dedicata all'"Amministrazione Trasparente".

Articolo 6 – Incompatibilità

1. I componenti del Nucleo non possono essere nominati tra soggetti che:

- a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la nomina;
- b) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 267/2000 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
- c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina.

2. Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del Codice Civile e le altre previste dalla legge.

Art. 7 – Ufficio di supporto

1. Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Ufficio Gestione Risorse Umane garantisce le risorse umane ed organizzative necessarie al Nucleo per lo svolgimento delle proprie funzioni.

2. Il Nucleo, qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del supporto e dell'operato dei Responsabili di Servizio, che sono tenuti a collaborare con la massima diligenza.

3. Il Nucleo ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività e può richiedere ai Responsabili di Servizio, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione necessaria per l'espletamento delle sue funzioni.

Art. 8 – Funzioni e compiti

1. Il Nucleo svolge le seguenti attività:

- effettua, sentito il Presidente, la valutazione annuale delle posizioni organizzative (Responsabili di Servizio), accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato, secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione e di incentivazione adottato dall'ente;
- effettua la valutazione delle performance organizzative del Comune, delle unità organizzative e degli uffici in cui si divide la struttura amministrativa dell'ente;
- propone alla Giunta la definizione e l'aggiornamento della metodologia di valutazione delle posizioni organizzative;
- sottopone all'approvazione della Giunta le metodologie permanenti di valutazione delle posizioni organizzative e del restante personale dipendente, anche ai fini della progressione economica;
- verifica l'adozione e l'attuazione del sistema di valutazione permanente dei Responsabili di Servizio e del personale dipendente e dei sistemi di controllo interno di cui all'art. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;
- collabora con i Responsabili di Servizio alla valutazione dei dipendenti comunali loro assegnati, garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e di attribuzione dei premi al personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità nonché di premialità. Nel caso in cui le responsabilità di servizio siano attribuite ai componenti della Giunta, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 (riguardante i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti), svolge tale funzione in autonomia;
- certifica la possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate;
- collabora con l'Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'Ente;

- svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative o regolamentari;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità

2. Il controllo interno è attuato dal nucleo di valutazione sulla base dei dati forniti dal controllo di gestione ed è ispirato al pieno rispetto di ruoli e funzioni (di amministratori, dirigenti, funzionari, componenti del nucleo di valutazione), in una prospettiva aziendale con finalità convergenti: costituisce anche lo strumento di valutazione dell'operato dei responsabili di servizio e dei dipendenti, sulla base e ai sensi di quanto stabilito dalle leggi e dalla contrattazione collettiva.